



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

\*\* \*\* \*

## DECISIONE

relativa al

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 55s/2016**

promosso nei confronti di

**Massimo Canepari – Tesserato F.I.G. n. 67000**

\*\* \*\* \*

Il procedimento in oggetto nasce dal “rapporto informativo” del Presidente del Circolo Croara Country Club per l’illecito commesso dal tesserato Massimo Canepari in occasione della gara “Golf Trophy Giacomo Parietti 2016”, svoltasi presso il Croara Country Club in data 10 settembre 2016.

Alla stregua di tale segnalazione, al signor Massimo Canepari è stato contestato di avere consegnato uno score che riportava alle buche 6, 7 e 13 un numero di colpi non corrispondente a quelli effettivamente giocati: più esattamente, lo score riportava alla buca 6 il punteggio di 5 colpi in luogo dei 6 colpi rilevati; alla buca 7 il punteggio di 3 colpi in luogo dei 4 colpi rilevati e alla buca 13 il punteggio di 5 colpi in luogo dei 6 colpi rilevati.

Il signor Massimo Canepari non ha ritenuto di definire il procedimento mediante emissione di decreto sanzionatorio (possibilità, questa, a lui comunicata con il provvedimento ex art. 44 del Regolamento di Giustizia), e si è difeso contestando la sussistenza ed il fondamento di quanto addebitatogli sul rilievo che nessuna alterazione poteva essere riscontrata sul suo score e neppure su quello degli altri giocatori che componevano il flight, ed aggiungendo che anche la signora Apostoli, sua marcatrice, aveva confermato (in occasione dei chiarimenti a lei richiesti subito dopo la gara) l’esattezza dei punteggi registrati sullo score oggetto di contestazione.

Nel corso dell’istruttoria sono stati sentiti il signor Massimo Canepari, la signora Angiolina Apostoli (marcatrice del Canepari), il signor Giuliano Tagliaferri (marcatore della signora Apostoli, sua moglie), la signora Giuseppina Patti, il signor Leonardo Cella (componente nell’occasione della Commissione Sportiva), la signora Virginia Rancati (Presidente della Commissione Sportiva).

I signori Canepari, Apostoli e Tagliaferri sono stati - inoltre - invitati ad un “saggio grafico” e, così, a scrivere su un foglio, sotto dettatura, i punteggi riportati per ognuna delle buche nello score del giocatore marcato da ciascuno di loro ed ogni saggio grafico è stato siglato dall’interessato.

A tale esperimento si è proceduto in quanto dall’esame visivo degli scores (che pure non riportano alcuna alterazione materiale) emerge:





## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

### GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

- i) l'apparente identità della grafia con la quale tutti gli score sono stati compilati;
- ii) l'apposizione a matita, in testa alla colonna "marker" di tutti gli scores, del nome del rispettivo marcatore ("Angio" sulla colonna marker dello score del Canepari; "Bob" sulla colonna marker dello score della Apostoli e "Max" nella colonna marker dello score del Tagliaferri);
- iii) una anomala confusione e sovrapposizione delle sottoscrizioni.

Il "saggio grafico" ha consentito di appurare che i singoli scores non sono stati vergati dai rispettivi marcatori.

Ponendo poi a raffronto i singoli scores col saggio del Canepari si ricava una corrispondenza grafica per la quale si può ritenere che ciascuno di essi sia stato compilato dal Canepari: conclusione, questa, avvalorata da quanto riferito dal teste Tagliaferri, e cioè che tutti gli scores erano stati tenuti sul cart diviso tra la moglie di quest'ultimo (*id est*: la signora Apostoli) ed il Canepari; ed alla quale induce pure l'indicazione del nome del marcatore (rilevata al punto ii) che precede), spiegabile solo con la finalità di orientare il Canepari nella compilazione dei singoli risultati.

A quest'ultimo proposito risulta assai significativo che il signor Tagliaferri non abbia saputo dare conto del perché il suo identificativo ("Bob") figurasse nella colonna marker dello score della Apostoli, da lui marcata; mentre la spiegazione fornita dalla signora Apostoli in merito al nominativo "Angio" a lei riferibile appare non solo poco plausibile ma anche alquanto artificiosa (*"si tratta del mio nome che sono solita scrivere per scaramanzia"*).

In questo contesto, si spiegano le sovrapposizioni delle sottoscrizioni degli scores, alle quali i componenti del flight sono stati costretti per correggere l'errore commesso nell'individuare, in sede di certificazione dei risultati, lo score che ciascuno di loro avrebbe dovuto curare quale marcatore, posto che tutti gli scores - come si è visto - erano stati gestiti dal Canepari.

Delineato il quadro all'interno del quale si colloca l'illecito di cui qui si tratta, si deve osservare che l'istruttoria ha consentito di appurare:

- che la discrepanza del punteggio contestata al signor Canepari è risultata a seguito del controllo diretto della sua condotta di gioco alle buche 6, 7 e 13 da parte del Presidente del Circolo;
- che alla verifica eseguita alle buche 7 e 13 ha assistito pure la signora Giuseppina Patti la quale, nel precisare che il Presidente del Circolo aveva proceduto ad annotare immediatamente i colpi giocati dal Canepari alle buche 7 e 13, ha aggiunto di avere potuto personalmente appurare i colpi di quest'ultimo alla buca 13, così sostanzialmente confermando il punteggio che, dal controllo, il Canepari risultava avere effettivamente conseguito.

Non vi è alcuna ragione per mettere in dubbio la correttezza di quanto accertato dal Presidente del Circolo circa i colpi giocati dal Canepari alle buche 6, 7 e 13: le operazioni di rilevamento della condotta di gioco del Canepari, infatti, sono state





## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

### GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

condotte e documentate in modo assai meticoloso e dettagliato, e l'esattezza dei colpi così rilevati è stata anche confermata (sia pure limitatamente alle buche 7 e 13) dalla signora Patti.

Riguardo ai colpi effettivamente giocati dal Canepari, le dichiarazioni dei signori Tagliaferri e Apostoli appaiono poco credibili e compiacenti: ciò che, verosimilmente, si spiega con il rapporto di "buona amicizia" tra i testi ed il Canepari (riconosciuto dallo stesso Tagliaferri) che, però, non può giustificare comportamenti compiacenti, dai quali possono peraltro derivare conseguenze disciplinari (in proposito, basti il richiamo ai doveri dei tesserati, fissati dall'art. 21 dello Statuto federale, ed anche il divieto per i tesserati di compiere con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara "*ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive*", posto dall'art. 3 del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI).

Le dichiarazioni rese dai testi circa i colpi giocati dal Canepari sono, infatti, smentite dalle precise e scrupolose rilevazioni che il Presidente del Circolo ha effettuato all'evidente ed unico scopo di garantire il corretto svolgimento della gara, la cui esattezza è stata confermata dalla signora Patti, che alle operazioni di controllo svolte alle buche 7 e 13 ha assistito e partecipato.

Le dichiarazioni della signora Apostoli sono, inoltre, inattendibili: ella, in particolare, pur affermando di ricordare "con certezza" i colpi effettuati dal Canepari alle buche 6, 7 e 13, ha dichiarato di non ricordare i colpi da lui giocati alle altre buche, con ciò contraddicendo le dichiarazioni da lei rese in occasione delle informazioni a lei richieste a fine gara allorché, come ha riferito il teste Cella (componente della commissione sportiva), aveva dichiarato di essere in grado di ricordare solo ed unicamente il risultato della buca 7.

L'illecito contestato ed appurato in esito all'istruttoria ha certamente una connotazione dolosa: non si può revocare in dubbio l'intenzionalità di quanto operato dal signor Canepari, il quale è pertanto sanzionabile alla stregua di quanto sancito dall'art. 17 del Regolamento di Giustizia sub c), che per la relativa fattispecie (coincidente con quella in esame) prevede una sanzione da dodici mesi alla radiazione.

Nella fattispecie concorrono poi le aggravanti di cui all'art. 18 lettera d), per avere il Canepari agito per motivi futili; ed all'art. 18 lettera a) oppure - *sin minus* - alla lettera m), per avere egli commesso la violazione pur rivestendo una carica sociale quale componente della commissione sportiva e responsabile del settore giovanile (carica dalla quale risulta essere stato revocato con lettera del Consiglio Direttivo del Club 16 settembre 2016).

Per quanto precede, considerato che il signor Massimo Canepari non risulta aver precedenti disciplinari, appare congruo comminare al medesimo la sanzione della squalifica per un periodo di 12 mesi, da aumentarsi di ulteriori 6 mesi per le



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

aggravanti sopra indicate e, così, per un periodo complessivo di 18 mesi.

P.Q.M.

il sottoscritto Giudice accerta e dichiara la responsabilità del tesserato Massimo Canepari per avere dolosamente sottoscritto uno score con un risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo.

Per l'effetto, tenuto conto delle aggravanti di cui in parte motiva, infligge a Massimo Canepari la sanzione della squalifica temporanea di 18 (diciotto) mesi e, dunque, la perdita del diritto di svolgere, durante tale periodo di 18 (diciotto) mesi, attività sportiva nell'ambito della F.I.G.,

Bologna, 7 maggio 2017

AVV. GIORGIO VASELLI  
*Giudice Sportivo Territoriale  
per l'Emilia Romagna - Marche*